



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO della (1[^]-2[^]) annualità

Fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'esecuzione degli interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di opere marittime su tutto il territorio comunale, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del Repertorio CUP CIG

L'anno, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

TRA il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di..... in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie n. del (*inserire provvedimento di affidamento dei lavori*)

E l'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in, via C.A.P. codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero rappresentata dal Signor nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impres)



COMUNE DI GENOVA

- tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese:

, come sopra costituita:

con sede in , via

C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero

- tale costituita ai sensi

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio , Notaio in , in data , repertorio n. , Raccolta n. , registrato all'Ufficio di Registro di in data , che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato è allegato all'accordo quadro sottoscritto in data ... rep.... a rogito

PREMESSO

- che in data repertorio n., è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 1 e 4 del codice dei contratti, per la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di- Accordo Quadro ... - in esecuzione della determinazione della Direzione (*aggiudicazione definitiva*);

- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del% (.....) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2015";



COMUNE DI GENOVA

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;
- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l'esecuzione dei lavori di:

(DA INSERIRE IL TITOLO DELL'APPALTO..... individuando un primo elenco di interventi - vedi allegato - relativi al primo ordine di servizio che viene impartito contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto annuale);

2. L'impresa, avendo sottoscritto in data il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, seguiranno al primo ordine di servizio di cui sopra, successivi ordini, sino a completare la capienza economica del contratto.

4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.



1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni contenute nelle tavole grafiche progettuali e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie n. in data, integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n. in data, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti della Direzione medesima, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito alla annualità, ammonta a **EURO,00** comprensivo di EURO,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché EURO,00 per opere in economia ed EURO per costo del personale.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui



COMUNE DI GENOVA

ai prezzi indicati all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara alla sola parte di prezzo depurata del "costo del personale", costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori, oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni.

OPPURE IN CASO DI CONSEGNA anticipata



1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in datache qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 Codice dei contratti e dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. . Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla.... (1°- 2°) annualità, è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna sottoscritto successivamente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo a ogni singola annualità e, comunque fino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Articolo 6. Ammontare della Penale per i ritardi.

1. L'ammontare della penale e pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita all'art. 5 comma 1 dell'accordo quadro.

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art.7 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art.7 del presente contratto, sarà progressivamente recuperata dalla stazione appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.



COMUNE DI GENOVA

1. All'Impresa sarà riconosciuta un'anticipazione del dieci per cento dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n.98.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. All'Impresa, saranno corrisposti pagamenti in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare o comunque al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 25% dell'intero importo annuale in base ai vari ordini di servizio impartiti, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il/la

L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.



COMUNE DI GENOVA

Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010;

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In tali casi, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti



COMUNE DI GENOVA

del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli Enti Previdenziali e Assistenziali da parte del R.U.P., sostituendosi nell'adempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine di ogni lavoro oggetto di intervento, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le Parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.



COMUNE DI GENOVA

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é e il C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo é

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n. - di - Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono nato a il Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli



COMUNE DI GENOVA

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. La ritardata corresponsione dell'anticipazione di cui all'art.11 comma 1 del presente contratto obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi secondo l'art. 1282 del Codice Civile.

2. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. 207/2010.

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.



TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 9. Risoluzione del contratto.

1. Si richiama a quanto contenuto all'art. 11 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dall' in data, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'articolo ... del Capitolato Speciale d'Appalto.



COMUNE DI GENOVA

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero emessa in data, per l'importo di EURO (.....), ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari alla metà del% del presente contratto, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.



2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 11-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa s'impegna a stipulare/ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, con una somma as-



COMUNE DI GENOVA

sicurata pari all'importo contrattuale ovvero pari ad EURO (.....), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di EURO 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c), del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 in quanto vigente e applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;



- gli elaborati grafici progettuali;

i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2015;

- I piani della sicurezza individuati all'art.10 del presente contratto;

- le norme tecniche del Comune di Genova per le opere edili;

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto,

- la Convenzione S.U.A.C. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura-U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e confermata in data 18 settembre 2014.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data rep. n. a rogito

In particolare s'intendono espressamente richiamati i seguenti articoli dell'accordo quadro:

Articolo 3 – modalità di realizzazione e direzione lavori.

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5. Penali applicabili.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso

Articolo 12. Controversie.

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Articolo 16. Subappalto.

Articolo 17. Adempimenti in materia Antimafia e applicazione Convenzione

S.U.A.

Articolo 20. Elezione del domicilio.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Dirigente

L'Appaltatore

